



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corso di Laurea in Educazione Professionale

**LA TUTELA LEGALE
GLOBALE
DELL'EDUCATORE
PROFESSIONALE**

Relatore: Chiar.mo
Prof. Bernardo Nardi

Tesi di Laurea di:
Rosanna Moretto

Correlatore: Chiar.mo
Dott. Stefano Caporelli

A.A. 2019/2020

INDICE

Introduzione.....	1
CAPITOLO 1	
1. Tutela ed efficacia della tutela	2
1.1 La tutela del minore.....	2
1.2 Le Convenzioni Internazionali a tutela del bambino.....	3
1.3 In Italia.....	5
1.4 Le Raccomandazioni dell’Onu.....	8
CAPITOLO 2	
2. L’educatore: ruolo, interventi e responsabilità.....	9
2.1 L’educatore e i minori.....	9
2.2 Il ruolo dell’educatore tra educazione e responsabilità.....	12
2.3 La tutela dei minorenni in comunità	14
2.4 L'importanza dell'ascolto e l'audizione protetta.....	16
CAPITOLO 3	
3. Il tirocinio, tra osservazione, cura ed esperienza diretta.....	18
3.1 Analisi del contesto ospitante.....	18
3.2 Criticità del tirocinio.....	20
3.3 Finalità e obiettivi	22
3.4 Riflessioni.....	24
Conclusioni.....	25
Ringraziamenti.....	27
Bibliografia.....	28
Sitografia.....	30

INTRODUZIONE

Questo lavoro di tesi nasce dalla mia esperienza come tirocinante presso un centro diurno per minori. La necessità di fare esperienza e la successiva volontà di formalizzare il mio percorso ha la motivazione nel forte impatto emotivo che questa esperienza ha lasciato in me; la carica professionale verso questo ruolo, la forte empatia verso questa categoria “privilegiata” di utenti, sono tutti gli elementi che motivano la scelta di questo percorso.

La mia indagine parte da una riflessione sul significato di tutela e sul suo valore intrinseco di riconoscimento dei diritti verso la totalità del minore.

Verrà approfondita la figura del minore nella sua globalità, come soggetto a cui la tutela è destinata e come destinatario delle cure che l’educatore pone in atto verso di lui.

La figura dell’educatore è considerata come la congiunzione tra il bambino e la percezione che lui ha della realtà vissuta, quindi l’educatore media questa percezione con i suoi interventi pensati per il minore; quest’ultimo nella sua individualità è unico, come unico è il bagaglio che porta con sé.

Ho cercato, nel mio lavoro di puntualizzare un aspetto fondamentale del ruolo che l’educatore riveste, la sua responsabilità, con il fine di distinguere tra responsabilità educativa propria del ruolo dell’educatore e responsabilità civile e penale, come tutore di minore, in situazioni di imprevedibilità delle sue azioni.

La conclusione del mio lavoro resta aperta, un educatore non esaurisce il suo lavoro al termine del suo turno lavorativo, le esperienze che condivide con i minori lo seguono anche fuori del contesto lavorativo, si pone dei dubbi, valuta i punti di forza e i punti critici di ogni situazione educativa, sempre!

1 TUTELA ED EFFICACIA DELLA TUTELA

1.1 LA TUTELA DEL MINORE

Per tutela si intende la cura, la protezione e la rappresentanza giuridica di un minore orfano o con genitori non in grado di esercitare la patria potestà, oppure di un incapace o di un interdetto; la tutela di un minore è affidata dal giudice a una persona ritenuta idonea, un tutore.

Rappresenta la protezione di un diritto, riconosciuta e assicurata per legge.

Il minore è secondo l'ordinamento italiano, in base all'art. 2 c.c. (come sostituito dall'art. 1, l. 8 marzo 1975, n. 39), la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Fino al 1870 non era presente nessuna legge che tutelasse il minore. Queste che seguono sono alcune testimonianze della mancata tutela, come ad esempio il caso di Mary Ellen. Non è senza significato che, anni prima della nascita di un giudice per i minori, nel 1874, per proteggere la piccola Mary Ellen dai maltrattamenti del proprio patrigno, non si trovò, nel mondo americano, altro strumento che quello di rivolgersi alla società protettrice degli animali. Ed è assai indicativo che nel 1833 la Corte Centrale Criminale di Londra condannasse un ragazzo di 9 anni all'impiccagione per aver sfondato con un bastone una vetrina; ma nel 1899, la stessa corte s'è mostrata più evoluta e comprensiva: per due ragazzi che avevano danneggiato una porta, erano stati decisi come condanna i lavori forzati!

Solo intorno al 1970 ci si avvia ad un pieno riconoscimento dei diritti anche del soggetto in età evolutiva; all'identificazione di uno statuto di tutela della personalità in formazione; ed alla predisposizione di strumenti per assicurare sostegno, promozione e recupero del minore in difficoltà.

Il sistema della tutela minorile, pur necessario, è tuttavia reso difficile da una pluralità di fattori di complessità. Il primo di questi è l'ampiezza della materia che si va indagando: dicendo "sistema della tutela minorile" si dicono in realtà tantissime cose anche molto diverse tra loro. Si va dai vari strumenti della promozione dell'agio e del benessere, al lavoro con le famiglie in difficoltà, passando per la valutazione circa la necessità di intervenire, le possibili gradazioni di intervento.

1.2 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI A TUTELA DEL BAMBINO

Il primo strumento internazionale in assoluto, che cita i diritti dell'infanzia è la “Convenzione sull'età minima”, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919. La prima significativa attestazione dei diritti del bambino si ha con la Dichiarazione dei diritti del bambino, adottato dalla Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni nel 1924.

Tale documento, che precede di più di vent'anni la “Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo”, non è però ancora concepito come strumento atto a valorizzare il bambino in quanto titolare di diritti, ma solo in quanto destinatario, né si rivolge agli Stati per stabilirne i doveri, ma chiama in causa l'umanità intera affinché garantisca protezione ai soggetti minorenni.

La stesura della dichiarazione è dovuta agli eventi drammatici che hanno caratterizzato l'inizio del '900, in particolar modo la I guerra mondiale. La scomparsa di milioni di persone, il problema delle vedove e degli orfani ponevano in primo piano la questione della salvaguardia delle generazioni future.

Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, si fa strada il progetto di una Carta sui diritti dei bambini.

Nel 1959, all'unanimità, abbiamo la stesura e l'approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il documento mantiene gli stessi intenti previsti nella Dichiarazione di Ginevra, ma chiede agli Stati l'impegno pragmatico nella loro applicazione e diffusione. La Dichiarazione, statuto che introduce il concetto della titolarità dei diritti per il bambino, richiamandosi alla Dichiarazione universale del 1948 e alla Dichiarazione del 1924, sancisce, una serie di diritti che nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo non erano previsti: il divieto d'ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima; il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla sua salute o che ne ostacolino lo sviluppo sia fisico che mentale; il diritto del minore a ricevere cure particolari. La Dichiarazione, anche se è ancora uno strumento non vincolante, riconosce inoltre il principio di non discriminazione e quello di un'adeguata tutela giuridica del bambino, sia prima che dopo la nascita; ribadisce il divieto di ogni forma

di sfruttamento nei confronti dei minorenni ed auspica l'educazione dei bambini alla comprensione, alla pace ed alla tolleranza.

Si prepara, così, la strada per la stipulazione di Convenzioni aventi valore di norme giuridiche vincolanti.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991, nel riconoscere il diritto alla libertà di espressione (art. 13), di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14), stabilisce nell'art. 12 che “gli Stati parti garantiscono al fanciullo che è capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessi, dovendo le opinioni del fanciullo essere prese in considerazione, con riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità. A tal fine si darà segnatamente al fanciullo la possibilità di essere sentito in tutti i procedimenti giudiziari che lo interessino, sia direttamente che con intermediazione di un rappresentante o di un organismo appropriato, in modo compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

La Convenzione europea sull'esercizio del diritto dei bambini dice che, purchè il minorenne abbia sufficiente giudizio, nei procedimenti che lo concernono davanti ad un'autorità giudiziaria, sono attribuiti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze dell'accoglimento della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

1.3 IN ITALIA

L'Italia ha emanato una serie di leggi per tutelare i diritti dei minori, e quindi, per l'attuazione di quanto recita la Convenzione.

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia del 1989 è stata ratificata in Italia con L. n. 176 del 27 maggio 1991. La delegazione del governo italiano ha presentato il primo rapporto al Comitato ONU dei Diritti del Bambino il 31 ottobre 1995 illustrando le innovazioni apportate sul piano legislativo e le misure prese dal governo per migliorare le condizioni dei bambini italiani. In quell'occasione il Comitato ha proposto di creare una struttura nazionale, regionale e comunale, coinvolgendo anche tutte le ONG e tutte le associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei bambini.

Il Piano d'Azione del Governo Italiano, presentato il 27 aprile 1997, si propone, in materia di infanzia, un vero e proprio cambiamento di prospettiva legislativa e politica fra le generazioni.

In sintesi, la legge 285 può essere considerata lo strumento primo di attuazione dei principi e delle clausole delineati dalla Convenzione, nella cui approvazione l'UNICEF Italia ha visto il coronamento di uno sforzo in favore dell'infanzia che dura da circa un decennio.

Ma l'Italia s'impegna a mettere in atto quanto dettato dalla Convenzione anche tramite altre leggi: la L. 15 febbraio 1996, n.66 e la legge n. 269 del 3.8.1998. Il corpus normativo introdotto dalle due leggi citate mira alla tutela e protezione della vittima. E, se con la prima si ha il mutamento dell'oggettività giuridica dei reati di abuso sessuale, la legge 269 del 1998 permette all'Italia di allinearsi all'orientamento internazionale in materia di perseguibilità penale per il reato di pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.

Il 25 maggio 2000 viene emanata la n. 148 con cui vengono proibite le forme peggiori di lavoro minorile in ossequio alla Convenzione ed alla Raccomandazione n. 190 adottata a Ginevra il 17 giugno 1999.

Il 4 aprile del 2001 viene emanata la legge n.154 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari): con questa legge il giudice può disporre l'allontanamento

dell'imputato di violenze nelle relazioni familiari di lasciare immediatamente la casa familiare e di prescrivere il non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Numerose sono le sentenze della Corte di Cassazione a tutela dei minori, in cui si apre il dibattito sui metodi educativi; viene sempre vietato il ricorso alla violenza per scopi educativi, "Niente violenza con i figli nemmeno se a fin di bene" dice la Corte "L'insegnante che usa mezzi di per sé illeciti risponde del reato di maltrattamento a minori" "E' maltrattamento "l'autoritarismo sterile" della maestra verso gli alunni. Una delle più eclatanti recita: è reato umiliare i bambini, chiarendo che per configurare il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina non sono richiesti solo abusi fisici, ma anche quelli psichici in quanto possono causare disturbi allo sviluppo del bambino.

Altre sentenze della Cassazione tendono a prendere in considerazione il minore come teste, e a valutare l'attendibilità del bambino; nel 2003 la Suprema Corte mette a fuoco il concetto di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione, per via telematica, di materiale pedopornografico e marca la differenza con l'ipotesi di semplice, consapevole, cessione dello stesso. La corruzione del minorenne, la violenza sessuale, il computo dell'età, il processo a carico di minorenni, la sottrazione del minore, l'adozione, l'abbandono dei minori etc. diventano temi ampiamente discussi dalla Suprema Corte.

Negli ultimi trent'anni l'ordinamento giuridico ha mostrato una sensibilità crescente nei confronti del minore interessato da forme di disagio che si ripercuotono sul suo sviluppo psichico. Prima il minore si trovava in una condizione di inferiorità umana e di assoluta incompiutezza che lo facevano dipendere da altri. La vita durante l'infanzia non ha avuto per lungo tempo alcun significato per il mondo degli adulti, per il costume, il minore è stato a lungo percepito come un essere che diviene persona-soggetto di diritti solo dopo essere stato educato e plasmato.

Nel secolo appena trascorso il pensiero attorno ai diritti dei bambini si esprime attraverso strumenti legislativi che organizzano la tutela dei diritti dei minori. L'interesse del soggetto minorenne si identifica con l'attuazione più completa possibile del suo diritto all'educazione, attraverso la creazione di condizioni che possano favorire il più ampio e completo sviluppo della sua personalità, sviluppando progressivamente l'autonomia e la responsabilità.

L'art. 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti

legislativi, amministrativi ed altri, necessari ad attuare i diritti riconosciuti ai bambini e ai ragazzi. Tali diritti riguardano il loro benessere, la loro autonomia, il diritto all'educazione, il diritto al riposo e alla attività ricreativa, il diritto alla partecipazione culturale ed artistica, la libertà di associarsi, riunirsi, esprimersi, ricercare, ricevere, e divulgare informazioni, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione su ogni questione che lo interessa.

Le relazioni familiari del bambino sono riconosciute come ottimali laddove sono costruite su cure adeguate.

1.4 LE RACCOMANDAZIONI DELL'ONU

A febbraio 2019 sono state indirizzate all'Italia le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra queste particolare rilevanza hanno rivestito i moniti relativi al sistema della tutela minorile, in cui si raccomanda al nostro Paese di:

- ✓ Continuare a rivedere le sue politiche sull'assistenza alternativa per i minori privati di un ambiente familiare per ridurre l'affidamento alle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni religiose, con il fine ultimo di sviluppare un sistema più integrato, basato sui diritti dei minori e responsabile che integri le cure tradizionali fornite dalla famiglia allargata con particolare attenzione al miglior interesse del minore.
- ✓ Garantire che gli orientamenti nazionali siano applicati in modo efficace e appropriato su base paritaria e nella stessa misura nelle diverse regioni del paese, tenendo conto del fatto che esistono diverse forme di collocamento familiare dei minori nelle varie regioni.
- ✓ Garantire che l'allontanamento dei minori, compresi quelli portatori di disabilità, dalla famiglia sia consentito solo dopo un'attenta valutazione del migliore interesse in ciascun caso individuale e monitorato in modo efficiente.
- ✓ Adottare misure per ampliare il sistema di affido per i minori che non possono stare con le loro famiglie, al fine di superare un approccio istituzionale.
- ✓ Istituire un registro nazionale dei minori privati di un ambiente familiare, basato su criteri uniformi e chiari su tutto il territorio dello Stato membro.

2 L'EDUCATORE: RUOLO, INTERVENTI E RESPONSABILITÀ

2.1 L'EDUCATORE E I MINORI

La menzione alla figura dell'educatore è datata 1948, portavoce è l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il mondo sta facendo i conti con l'eredità lasciata dalla Seconda Guerra Mondiale in tutte le sfere della vita quotidiana. Entra in vigore proprio in questo contesto, a Ginevra, la World Health Organization (WHO), specializzata per le questioni sanitarie con "l'obiettivo primario di dirigere e coordinare la salute internazionale all'interno del sistema delle Nazioni Unite", che in Italia prende il nome di Organizzazione Mondiale della Sanità e l'OMS fa riferimento nel concetto di "Salute", come a un benessere che interessa tutte le sfere di una persona e non semplicemente un benessere dal punto di vista fisico, identificabile come uno stato di assenza di qualsiasi tipo d'infermità, riconoscendo che la salute è dunque un concetto positivo che insiste sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle capacità fisiche. Di conseguenza, la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma supera anche la mera risposta di modelli di vita più sani per assistere al benessere.

Qui possiamo identificare la nascita dell'operatore per la promozione della salute, ovvero l'Educatore Professionale, stabilendo il ruolo e le caratteristiche proprie della nuova figura professionale. Individua l'Educatore Professionale come colui che si occupa di promuovere la Salute, educando ogni persona in primo luogo a ridefinire il proprio progetto di vita convivendo con il proprio disagio, che può essere di molteplice natura (fisico, sociale, economico, culturale ecc.). Alla persona è richiesto, tenendo conto dei limiti che la sua condizione impone, di far leva su quelle che sono le sue risorse e di ripensarsi in una nuova ottica di vita. L'Educatore Professionale è quindi l'anello di congiunzione tra la sfera biologica, psicologica e sociale che l'individuo abita.

Secondo l'ordinamento italiano, in base all'art. 2 c.c. (come sostituito dall'art. 1, l. 8 marzo 1975, n. 39), minore è la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. L'ordinamento giuridico accorda una particolare tutela al minore; fondamentale importanza hanno, a questo riguardo, le previsioni generali

contenute nell'art. 31 Cost. («la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), nell'art. 37 Cost. («la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»), e anche nell'art. 30 Cost. («è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio).

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti»). Il minore ha capacità giuridica, ma è privo della capacità di agire che si acquista solo al compimento della maggiore età; ciò significa che potrà validamente compiere solo gli atti espressamente previsti dalla legge, mentre in linea generale gli atti compiuti dal minore sono invalidi (art. 591 c.c., art. 1425 c.c. e così via). Finché non raggiunge la maggiore età il minore sarà pertanto soggetto alla potestà dei genitori (art. 316 c.c., salve le eccezioni previste dalla legge) o, in mancanza, di un tutore nominato dal giudice: i genitori o il tutore si occuperanno allora degli interessi del minore e la loro volontà si sostituirà alla sua nel compimento degli atti; ciò non toglie che quotidianamente i minori di età compiano spesso numerosi atti giuridici (per es., l'acquisto di un libro), nel qual caso si ritiene in genere che agiscano in rappresentanza del titolare della potestà. Il minore, come ogni figlio, deve rispettare i genitori e, in caso di tutela, deve rispetto e obbedienza al tutore

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove ciò non sia possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato.

L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni, nonché i

tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario ed il periodo di presumibile durata, che non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile.

2.2 IL RUOLO DELL'EDUCATORE TRA EDUCAZIONE E RESPONSABILITA'

E' necessario introdurre la figura dell'educatore professionale per poter parlare di relazione educativa. L'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, possedendo il diploma Universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero della vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti che si trovano in difficoltà.

L'educatore professionale:

1. Programma, gestisce e verifica interventi educativi che sono mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
2. Contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, con lo scopo di realizzare il progetto educativo integrato;
3. Programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socioeducative, in modo coordinato ed integrato con altre figure professionali che sono presenti nelle strutture, attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti interessanti e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
4. Opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, con l'obiettivo di favorire il reinserimento all'interno della comunità;
5. Partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

Inoltre la figura dell'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute. L'attività professionale dell'educatore professionale è svolta , nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali

e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale. (ministero della Sanità, 1999)

Proprio per questo, infatti la figura dell'educatore professionale rappresenta una costante, una presenza attiva e necessaria nella realtà odierna caratterizzata da emergenze crescenti e nuove. Assistenza domiciliare ad anziani, persone con disabilità, malati di aids, minori; assistenza ai minori disabili a scuola e in centri diurni; assistenza in casa di riposo di anziani; attività ricreativo-culturali; interventi in carcere con adulti e minori; centri di accoglienza; centri di aggregazione giovanile; centri di iniziativa locale per l'occupazione; centri diurni di sostegno educativo per minori e per il recupero scolastico; centri semiresidenziali e comunità per tossicodipendenti; comunità per adolescenti sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni; comunità per alcolisti, per anziani, per disabili psichici adulti e minori, per malati di aids, per minori, per ragazze madri; consultorio familiare, consultorio geriatrico e per adolescenti e giovani; cooperative integrate di lavoro; corsi di formazione per adulti; counselling; dormitori pubblici, asili notturni e mense pubbliche; «educativa territoriale» con minori; formazione professionale; con giovani drop-out; gruppi di auto aiuto (tra alcolisti, tra malati di aids, tra sieropositivi hiv, tra tossicodipendenti) gruppi di promozione sociale; informagiovani; iniziative sportive; interventi di prevenzione del disagio; istituti per anziani, per disabili, per minori; lavoro di strada con minori, con adolescenti, con tossicodipendenti; lavoro nel territorio; progetti adolescenti e progetti giovani; reinserimento sociale e lavorativo; reparti ospedalieri con minori; residenze protette; soggiorni estivi; interventi a favore degli immigrati.

2.3 LA TUTELA DEI MINORENNI IN COMUNITA'

Il sistema della tutela minorile è reso difficile da una pluralità di fattori di complessità. Il primo di questi è l'ampiezza della materia che si va indagando: dicendo "sistema della tutela minorile" si dicono in realtà tantissime cose anche molto diverse tra loro. Si va dai vari strumenti della promozione dell'agio e del benessere, al lavoro con le famiglie in difficoltà, passando per la valutazione circa la necessità di intervenire, le possibili gradazioni di intervento fino, nei casi più gravi, all'allontanamento del minore da un contesto a lui gravemente pregiudizievole, le modalità con cui tale decisione viene presa, verificata ed eseguita. Vi è poi il progetto che segue l'allontanamento, i numerosi soggetti coinvolti, l'istituto dell'affidamento familiare, il funzionamento delle comunità, il lavoro con le famiglie di origine per il recupero delle competenze genitoriali, i controlli sui diversi soggetti che operano nel sistema e molto altro. Il tema è dunque vastissimo e al suo interno fortemente frastagliato. Focalizzare l'attenzione esclusivamente sulle comunità, o sugli affidi, o sul ruolo di alcuni professionisti piuttosto che altri, o ancora sul solo allontanamento, rischia di essere controproducente, oltre che inutile. Questo impone un approfondimento ad ampio raggio e il coinvolgimento di una vasta pluralità di persone, ciascuna portatrice di un punto di vista differente e competente per un settore della tutela, da mettere a sistema assieme agli altri. Un secondo fattore di complessità è dato dalla pluralità di competenze che sono chiamate in causa. Ciò è vero tanto in senso verticale, quanto in quello orizzontale, giacché le istituzioni, le professionalità e i poteri in gioco sono plurimi. Basti in questa sede citare la competenza regionale per le politiche socio-sanitarie e la contestuale attribuzione ai comuni della competenza sul servizio sociale. Vi è poi il coinvolgimento del settore privato, cui è sovente affidata la gestione dei servizi e, ancora, il ruolo dell'autorità giudiziaria nell'adottare i provvedimenti, il ruolo delle amministrazioni centrali, quali il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'individuazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEP), e nell'emanazione di linee di indirizzo da approvarsi in Conferenza Stato Regioni, così come del Ministero della giustizia per il monitoraggio circa l'attuazione della legge 149 del 2001. Vi sono ancora le specifiche competenze relative a distinte categorie professionali, tutte coinvolte a diverso titolo nei

percorsi di tutela minorile: assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici onorari e togati, amministratori e così via. È dunque inevitabile che, all'aumentare dei soggetti coinvolti e delle competenze delineate, aumentino anche le difficoltà di ricondurre a sistema processi e percorsi. Un'ulteriore difficoltà è data dalle marcate differenze sussistenti a livello territoriale, con una notevole diversificazione circa le concrete declinazioni della tutela minorile, differenze nell'operato dei servizi sociali, nella qualificazione, valutazione e controllo delle comunità di accoglienza, nel sostegno all'affidamento familiare, in termini di promozione e sensibilizzazione ma anche di formazione e di supporto economico agli affidatari.

2.4 L'IMPORTANZA DELL'ASCOLTO E L'AUDIZIONE PROTETTA

La crescente cultura dei diritti dell'infanzia promuove attenzione e impegno costante da parte della società nel riconoscere le diverse forme di disagio dei bambini: nascono sempre nuove leggi a tutela dell'infanzia. Nonostante le concettualizzazioni riguardanti le connessioni e le interdipendenze del diritto con la psicologia, tuttavia abbiamo uno scarso riscontro di tali connessioni nella pratica forense.

Un approccio inadeguato può coinvolgere la salute psichica, l'educazione e lo sviluppo comportamentale del bambino; bisogna infatti, tener presente che il contatto del bambino con la struttura giudiziaria avviene, in genere, quando ha già vissuto una situazione traumatica, in famiglia o altrove.

E' in questa situazione di instabilità emotiva del minore che si inserisce l'attività del giudice e dell'organo di polizia e che sorge il pericolo che tale attività contribuisca a rinforzare, nel caso di interrogatorio o di audizione mal condotti, il problema del bambino in difficoltà, diventando per questi una nuova tappa nel suo processo di disadattamento.

Per un ascolto empatico dovrebbe essere sempre necessario, rispettare ed aiutare il bambino a esprimere il suo punto di vista, senza conferirgli a priori né lo statuto di fantasia, né all'inverso la prerogativa di rappresentare sempre una realtà fattuale; ascoltare e porsi in sintonia con le sue emozioni, senza sollecitarle e forzarle, prima di sapere come sia possibile contenerle ed elaborarle; recepire i giudizi che il bambino esprime, senza attribuire loro né un'inadeguatezza né una superiorità naturali, rispetto a quelli degli adulti che lo circondano. Di fronte a un atteggiamento di ascolto il bambino si sente invitato ad aprirsi; il clima di accoglimento genera lo scambio, consente di superare il timore di non essere compresi o di essere fraintesi e permette al bambino di evocare e condividere anche vissuti penosi. Per rendere possibile l'ascolto, occorre innanzitutto una comunicazione adeguata.

Tra i fattori che migliorano il contatto consapevole i più importanti riguardano l'espressione di sé e richiedono di:

- dare importanza a quello che si prova, a livello emozionale;
- esprimere ciò che si prova nel momento in cui si prova e in modo diretto;

- riferirsi alla reazione emozionale come a qualcosa di proprio, senza imputarlo all'altro.

E' necessario utilizzare tecniche precise per avere informazioni e l'intervista deve porsi obiettivi specifici: ricostruire il contesto e lo stato psicologico vissuto al momento dell'evento, per cui si chiede al testimone di rivivere mentalmente il contesto ambientale e lo stato d'animo personale presenti al momento dell'evento criminoso. In seguito, lo si invita a riferire qualsiasi dettaglio si possa ricordare dell'evento. A questo punto il bambino può rievocare liberamente l'evento da qualsiasi prospettiva, infatti gli si potrebbe chiedere cioè di rievocare gli eventi, così come li avrebbero potuto vivere la vittima o qualche altro soggetto.

Ovviamente, durante l'intervista non si può non considerare lo stato emotivo del piccolo testimone, è necessaria la costruzione di un buon rapporto con il testimone, l'ascolto attivo della narrazione del bambino senza introdurre interruzioni, l'uso di domande aperte dell'informazione, piuttosto si avvale di una seconda narrazione libera dell'evento da parte del testimone. Il suo ascolto non può essere inteso quindi come una presa d'atto. Spesso negli atteggiamenti dei bambini stanno reticenze e camuffamenti dei propri sentimenti: sono questi i cosiddetti adattamenti "camaleontici" alle varie situazioni della vita. Un procedimento giudiziario, in cui è coinvolto un bambino, non può essere uguale a quello condotto con un adulto. Nel primo caso siamo di fronte ad un soggetto che, di norma, è una persona ampiamente sensibile e suggestionabile: può essere che anche la seconda lo sia, ma questa costituirà l'eccezione e non la regola.

3 IL TIROCINIO, TRA OSSERVAZIONE, CURA ED

ESPERIENZA DIRETTA

3.1 ANALISI DEL CONTESTO OSPITANTE

Il centro diurno per minori è il servizio in cui l'accesso è mediato dal Servizio Sociale della Famiglia, in cui vi è commissione tra funzioni sociali ed educative e una integrazione forte con il territorio. Il centro diurno dà una costante attenzione alle modificazioni sociali, alle trasformazioni dei contesti relazionali, familiari e urbani in cui il minore si trova a crescere, con lo scopo di offrire risposte ed interventi adeguati e aggiornati. Vengono accolti minori dai 6 ai 14 anni con problematiche di disagio socio-ambientale, ritardo scolastico o disturbo psico-cognitivo diagnosticato, in carico presso i Servizi Socio Assistenziali e Sanitari del territorio della provincia. Il centro diurno accoglie i minori nelle ore pomeridiane e promuove un percorso socio-educativo elaborato attraverso una serie di attività extra scolastiche e di supporto psicologico, permettendo il mantenimento del minore all'interno del proprio nucleo familiare. Tra le finalità principali del centro diurno vi è quella di affiancare e sostenere il minore nel potenziamento delle sue competenze, è importante saper promuovere il miglioramento del minore in ambito scolastico, ma anche potenziarne le risorse di socializzazione, altra finalità è quella di incentivare le relazioni intra familiari attraverso il supporto psicologico. L'obiettivo primario è quello di reinserire all'interno del contesto comunitario il minore facendogli acquisire la consapevolezza delle proprie risorse e della propria identità. Il raggiungimento di questo obiettivo rappresenta la conclusione del percorso diurno intrapreso con il minore, favorendogli la propria integrazione all'interno della Società.

Il centro diurno si sviluppa su un unico piano ed è strutturato nel seguente modo:

- Ingresso;
- Soggiorno;
- Sala da pranzo;
- Cucina;
- Ufficio del personale
- Stanze adibite ad attività ludico-creative
- Cortile;
- 2 bagni di cui uno riservato al personale

I servizi che il centro garantisce sono molteplici. Agli utenti vengono proposte continue attività educative, ludiche, creative e culturali. Viene garantita l'assistenza al minore in tutte le sue sfere più intime.

I programmi del centro prevedono tre livelli di azione:

1. Intervento educativo
2. Intervento Familiare
3. Intervento Psicologico

P.E.F.: Piano Educativo Familiare; permette di coinvolgere il sistema familiare all'interno del Progetto Educativo, responsabilizzandolo e favorendo la sua partecipazione attiva verso gli obiettivi da raggiungere.

P.E.I.: Progetto educativo individualizzato che tramite un monitoraggio effettuato quotidianamente dall'equipe permette di identificare gli obiettivi perseguibili per ciascun utente. Lo strumento viene periodicamente esaminato per far emergere, nel più breve tempo possibile, criticità e risultati.

APPROCCIO TEORICO DI RIFERIMENTO: I servizi socio educativi e psicologici sono erogati secondo un approccio sistemico relazionale.

Il centro si avvale delle seguenti figure professionali, costantemente aggiornate: direttore del centro diurno, coordinatrice interna, educatori professionali, assistente socio-sanitaria, psicoterapeuta, psicologa, personale amministrativo, personale della manutenzione.

Tutti questi operatori sono tenuti a partecipare ad incontri di formazione, organizzati dal comune e/o da altri enti su tematiche relative all'ambito dei minori.

3.2 CRITICITA' DEL TIROCINIO

La professione dell'educatore professionale compie un lavoro assai delicato e a stretto contatto con le utenze più sensibili. All'interno del centro diurno, l'educatore rappresenta il fulcro che unisce le varie reti e contesti con cui il minore si rapporta. È grazie all'educatore e alla cura che esso dà, che il minore riceve il sostegno e il supporto fondamentale durante un periodo della sua crescita molto delicato e complesso, a cui occorre un accompagnamento mirato e ben definito. L'educatore è colui che permette al bambino di avere un concreto sostegno, che gli permetta poi di guardare la realtà attraverso nuovi filtri interpretativi. È importante evidenziare quanto il lavoro educativo sia versatile sotto tutti i punti di vista. Non è raro che l'educatore si trovi spesso a doversi occupare contemporaneamente di diverse mansioni. Per rendere possibile il lavoro dell'educatore, oltre alla forte motivazione che esso ha e che lo muove in questa professione, vi è il bagaglio esperienziale che si porta dietro, che gli permette di fronteggiare al meglio, o quasi, le diverse situazioni che incontra ogni giorno. L'educatore si mette in gioco e in dubbio continuamente. Il lavoro dell'educatore è molto duro, e richiede grandi sforzi e molta pazienza. È molto importante, per riuscire al meglio nella propria professione, eseguire un lavoro di riflessione su se stessi, prima di poterlo fare con gli altri. È bene prendersi cura di sé, per potersi prendere cura degli altri.

Può capitare però di trovarsi in situazioni difficili, e spesso non averne i mezzi adeguati per contrastare e prevedere situazioni che si creano. Data l'imprevedibilità dei bambini, ad esempio, è molto frequente che l'educatore si trovi coinvolto in situazioni critiche subendone poi dure conseguenze, dal momento che è su di lui che ricade la responsabilità dei minori che si trovano all'interno del centro. Nella mia esperienza di tirocinio, ho avuto modo di rendermi pienamente conto di quanto è alto il rischio che l'educatore si trovi di fronte a queste imprevedibili vicende. Sono tante le situazioni in cui il bambino può mettersi in situazioni di pericolo. Un accaduto che mi ha segnato in modo particolare è stato un evento che visto coinvolto l'educatore del centro diurno durante un'uscita con dei minori. L'educatore se pur tenendo in considerazione le adeguate misure previste per l'uscita, si è trovato di fronte ad una "tragica" situazione che lo ha portato ad affrontare gravi conseguenze. Nonostante l'uscita prevedesse un semplice pomeriggio al centro commerciale; si è rivelata poi una triste giornata; l'operatore malgrado avesse la piena responsabilità dei minori in carico, non ha potuto di certo prevedere gli atteggiamenti istintivi di questi, soprattutto se bambini, in quanto soggetti ad azioni improvvise. Questo è proprio ciò che è accaduto, il bambino, nonostante i numerosi richiami e rimproveri fatti da parte

dell'educatore, continuava a saltare da un muretto all'altro nella parte esterna di un centro commerciale, ignorando il rischio che stava correndo, ossia quello di scivolare rischiando la propria vita. Il bambino cadde, facendosi gravemente male e fu ricoverato d'urgenza all'ospedale. Questo evento ha destabilizzato l'equilibrio del centro, tanto che sono stati necessari interventi di miglioramento e una rivalutazione del modo di agire delle figure professionali. Non è stato semplice per l'educatore coinvolto tornare ad eseguire il proprio mestiere, nello stesso modo in cui lo faceva precedentemente, avendo scosso in lui molteplici e contrastanti pensieri. Come fondamentale vi è il lavoro in equipe quando si va a progettare e realizzare un intervento educativo, tanto diviene fondamentale il supporto dell'equipe di cui ne fa parte l'operatore coinvolto, di fronte a simili situazioni. Un'equipe può essere ritenuta valida, deve essere completo di tutte le figure professionali che abbiano in sé tutte le competenze e che queste, siano sinergiche e convergenti verso un unico obiettivo. Ogni singola figura che si trova all'interno dell'equipe diviene fondamentale per il funzionamento di essa. Se una di queste figure, si trova in una simile circostanza, tanto da destabilizzarne il proprio equilibrio psico-fisico, sarà l'equipe e il giusto supporto psicologico ad aiutarla ad andare avanti e non farlo sentire solo, facendogli ritrovare il giusto spirito e motivazione che lo spingono a perseguire il proprio ruolo. Tutto ciò a conferma di quanto sia fondamentale la collaborazione e la cooperazione all'interno di una qualsiasi "squadra" di lavoro.

3.3 FINALITA' ED OBIETTIVI

Il mio tirocinio ha avuto luogo da Ottobre 2019 a Marzo 2020 , interrotto a causa dell'emergenza Covid-19 in un centro diurno per minori della provincia di Ancona. Ho svolto il tirocinio per cinque giorni alla settimana, dalle ore 12.30 alle 18.30, consigliato dalla coordinatrice della struttura , per osservare i ragazzi in ogni momento della giornata.

Gli obiettivi formativi del mio tirocinio sono stati quelli di :

- Approfondimento del servizio nel suo assetto organizzativo e funzionale;
- Approfondire l'elaborazione, l' attuazione e la verifica di un progetto educativo individuale e/o di gruppo concordato con il proprio referente;
- Approfondire gli aspetti relazionali con i gestori dei servizi sulla base degli obiettivi del progetto degli interventi educativi;
- Mettere in pratica le competenze educative maturate a fianco di operatori professionalmente qualificati;
- Strutturare una valutazione di processo e di esito degli interventi educativi svolti.

La mia esperienza inizia con la presentazione della struttura in questione, degli operatori e degli utenti. Durante le prime settimane ho potuto notare che vi sono tempi e routine strutturate ed organizzate. Gli utenti arrivano al Centro dopo la scuola, e dopo aver deposto i loro cappotti e zaini vengono accolti per il pranzo. Durante il pomeriggio si svolge l'attività dei compiti, poi in base al giorno della settimana si realizzano diverse attività ricreative quali, progetti teatrali, laboratori di cucina e manuali con lo scopo di promuovere la creatività, la socializzazione e la condivisione tra pari. Fin dall'inizio ho partecipato attivamente a tutte le attività in programma. Osservando gli educatori e la loro modalità di interazione con ogni bambino, non è stato difficile cogliere la necessità di individualizzare ogni singolo approccio. La mia osservazione durante i momenti di gioco libero dei ragazzi, mi ha permesso di osservare attentamente i comportamenti e

gli atteggiamenti dei singoli. Ho notato che alcuni mostravano completa apatia verso tutti,

gli stessi che nelle attività strutturate hanno un atteggiamento di partecipazione, seppur minima. Ho capito quanto è importante non lasciare nulla al caso, l'importanza di prevedere e soprattutto di rendere prevedibile ogni cosa con questa tipologia di utenza. Ho potuto osservare che nella struttura, gli educatori assumono atteggiamenti spesso affettuosi, altre volte sono stati necessari toni severi; ogni bambino necessita di una cura, nel senso più ampio della parola, particolare e speciale. La grande cooperazione tra le diverse figure professionali e il clima sempre positivo del Centro, permettono, per quanto ho potuto osservare, di lavorare serenamente e di raggiungere le finalità previste per ogni individuo, confermando ciò che durante gli studi ho avuto modo di apprendere. La cooperazione e un clima positivo sono la chiave per garantire il successo educativo dei ragazzi.

3.4 RIFLESSIONI

Il tirocinio ha seguito delle fasi ben strutturate. La prima fase è stata incentrata soprattutto sull'osservazione diretta sia dei ragazzi che degli educatori. Ho avuto modo di capire com'è importante dedicare tempo a conoscere le varie situazioni, quanto è necessaria una giusta osservazione per comprendere e agire correttamente nelle situazioni educative. E' stata un'osservazione sistematica ed organizzata, ho scelto man mano cosa osservare, in modo da poter confrontare i vari atteggiamenti al cambiare di qualche elemento. Col passare del tempo e con il supporto degli operatori, sempre molto disponibili, sono passata alla fase della realizzazione, a mettere in pratica ciò che fino a quel momento avevo sperimentato solo teoricamente. Ho potuto apprendere tecniche e strategie che gli educatori mettono in atto con gli utenti della struttura, in quanto essendo minori, sono molto vulnerabili; conoscendo la loro storia personale, la loro situazione di deficit o disturbi, riescono a individuare ciò che più è opportuno in un particolare momento della giornata. Il tirocinio, a mio parere consente una sperimentazione ed una verifica sul campo delle competenze acquisite negli anni di studio; costituisce un'occasione di contatto con esperienze significative di lavoro socio-educativo e di confronto con le problematiche ad esso inerenti. Ha rappresentato per me un'importante opportunità per elaborare in modo riflessivo l'esperienza svolta. È stata un'esperienza determinante per la mia crescita culturale e personale. Dal punto di vista formativo, credo di aver acquisito abilità organizzative, relazionali e personali. L'attività di tirocinio ha avuto grandi effetti rispetto alla motivazione, grazie al fatto di mettersi costantemente alla prova e sperimentare il proprio senso di autoefficacia rispetto alle varie situazioni, ho confermato la mia inclinazione a supportare l'altro, certa di avere acquisito abilità e competenze necessarie per il ruolo che andrò a ricoprire.

Conclusioni

Nella presente relazione sono stati esposti diversi aspetti che riguardano il minore e l'educatore professionale.

Nel capitolo 1 si è introdotto il concetto di tutela riferita al minore, ovvero a cosa ci riferiamo quando parliamo di tutela minorile, quali sono le varie Convenzioni Internazionali che lo tutelano, la situazione in materia di tutela in Italia, andando poi a fare un breve excursus sulle raccomandazioni del Comitato ONU riguardo i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È sconcertante pensare che fino al 1870 nessuna legge si occupasse del riconoscimento del minore e tutelasse appunto i suoi diritti e la propria persona. È possibile osservare quanto, nel corso degli anni, si hanno avuto progressi in questo campo, nonostante le difficoltà ricorrenti nella storia di riconoscere agli uomini i loro diritti e la loro dignità. Il secolo XX, si distingue nettamente dagli altri periodi della storia dell'infanzia, chiudendosi con un corpus di norme internazionali molto garantiste e tutelanti dei diritti dei bambini. Tuttavia, il sistema della tutela minorile viene reso difficile per la vastità delle cause che lo rendono complesso, rendendone difficoltosa, nel concreto, l'applicazione. Oggi, si fa riferimento alla Convenzione di New York del 1989, che sancisce i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ratificata in Italia con la legge n.176 del 1991, che riconosce infatti, i diritti e i doveri del genitore, o di altre persone che hanno la responsabilità legale, quali soggetti deputati a garantire il benessere della persona minorenni. Ho associato successivamente al primo capitolo, la figura dell'educatore professionale, andando ad indagare il ruolo specifico che ricopre, e i vari interventi che esso attua. Ho scelto di partire dalla nozione che l'OMS attiene riguardo al concetto di "Salute", intesa non solo al benessere fisico, ma facendo riferimento al completo benessere fisico, mentale e sociale. Proprio da questo, la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma si estende anche a tutte quelle professioni che assistono al benessere attraverso modelli di vita più sani. Ho indentificato la nascita dell'educatore professionale, appunto come l'operatore volto alla promozione della salute, educando ogni persona in primo luogo a ridefinire il proprio progetto di vita convivendo con il proprio disagio. L'educatore funge da collegamento a tutte le sfere che ruotano attorno alla persona. È un profilo professionale versatile, fondato sui principi di ascolto, accoglienza, cura, accompagnamento, progettualità di vita, principi che sono alla base dell'educazione

come professione. Come ultimo capito ho descritto l'esperienza del mio tirocinio analizzando dall'alto ciò che è il servizio offerto dal centro diurno per minori e descrivendone quali sono le funzionalità e gli obiettivi perseguiti da esso. Il tirocinio è stata un'esperienza che mi ha permesso di conoscere nel profondo il contesto in cui poi dovrò andare a lavorare, mi ha permesso di ampliare il mio orizzonte e vedere una realtà differente, fatta di criticità e problematiche di diversa natura. Mi ha permesso inoltre, di rafforzare ed allargare le conoscenze acquisite durante gli anni di formazione universitaria, lasciando dentro di me una crescita personale e professionale che spinge al confronto profondo con i miei ideali e con il mio essere. Con questo lavoro si è voluto dimostrare quanto i servizi per i minori siano essenziali all'interno di una società che si trova sempre più in difficoltà, per garantire l'adeguato sviluppo del bambino. Un altro scopo di questo elaborato è quello di ricordare quanto è importante il lavoro dell'educatore e di quante responsabilità su di esso incombono lavorando con questa tipologia di utenza.

In conclusione , ritengo che l'educatore professionale all'interno del centro diurno sia una figura essenziale per la crescita, la cura e lo sviluppo del minore, tutelandolo e promuovendo un percorso educativo che gli permetta di avere gli strumenti adeguati per la costruzione di un suo futuro significativo e autentico.

RINGRAZIAMENTI

Sento di dover ringraziare dal profondo del cuore il Prof. Bernardo Nardi che mi ha concesso moltissima libertà nello sviluppare il lavoro ,accompagnandomi lungo questo percorso con la gentilezza e la professionalità che lo contraddistinguono da sempre. Sono estremamente lieta che sia poi divenuto il mio Relatore.

Sento anche di ringraziare il mio correlatore Stefano Caporelli che mi ha fornito del materiale prezioso per la stesura di questa tesi e che mi ha sempre aiutato con gentilezza e grande disponibilità . Ringrazio di cuore, la Professoressa Flamini e la dottoressa Saltari, per aver creduto sempre nelle mie capacità e avermi sempre dato il sostegno lungo questo cammino.

Inoltre è debito ringraziare chi in questo percorso mi ha sempre supportato, che ha sempre creduto nelle mie capacità e mi ha spinto a dare sempre il meglio. Ringrazio le mie amiche ed amici che mi accompagnano oramai da una vita e che sono stati indispensabili in tutte le fasi della mia formazione, che hanno gioito con me delle mie “vittorie” e hanno sempre saputo tirarmi su nelle “sconfitte”.

Ringrazio soprattutto mia mamma, che ha rappresentato per me un modello di vita che continua a ispirarmi tutt’ora e che mi ha insegnato il valore delle emozioni e dei sentimenti.

E un ringraziamento speciale ai miei genitori che mi hanno supportato in tutto quello che ho fatto, che hanno pianto e riso con me, che mi hanno dato tutto quello che avevano senza riserve, per avermi dato la libertà di fare quello che volevo e di diventare quello che sono.

BIBLIOGRAFIA

Bowlby J., Una base sicura, Milano, Cortina, 1989.

Brandani W., Zuffinetti P., Le competenze dell'educatore professionale, Roma, Carocci, 2004.

Brandani W., Tomisich M., La progettazione educativa, il lavoro sociale nei contesti educativi, Roma, Carocci Faber, 2005

Fadiga L. (a cura di), Manuale di diritto minorile, Bologna, Zanichelli, 2008.

Wenger È., Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Milano, Cortina, 2008.

Piero Crispiani, Storia della pedagogia speciale. L'origine, lo sviluppo, la differenziazione, edizioni ETS, 2016

S., T. (2003). L'educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo. Roma: Carocci.

Sanità, M. d. (1999). DECRETO 8 ottobre 1998, n. 520. Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

Basaglia F., L'istruzione negata, Torino, Einaudi, 1968.

La Rosa E., *Tutela dei minori e contesti familiari*, Giuffrè editore, Milano, 2005.

Trincherò, R. 2004 *I metodi della ricerca educativa*, Edizioni Laterza, Roma

Pineau G., Le Grand J.-L., Le storie di vita, Milano, Guerini, 2003.

Bacchini M G, Vespignani M; Il Significato delle discipline umanistiche nelle relazioni d'aiuto; Società Edirice Universo; Milano; 2009.

Nardi Bernardi, Organizzazione di personalità: normalità e patologia psichica, collana Les Observateurs By Istituto Itard, 2020

Brandani W., T. M. (2005). La progettazione educativa. Roma: Carocci Faber.

Buber, M. (s.d.). Pensiero pedagogico .

Saglietti M., Organizzare le case famiglia. Strumenti e pratiche nelle comunità per minori, Roma, Carocci, 2012.

Vassalli A., Valutazione, affiancamento e sostituzione della famiglia. La comunità nelle tre fasi di intervento, Argomenti, 1992.

SITOGRAFIA

https://medtriennialias.campusnet.unito.it/html/tesi/elenco_tesi/tesi116in.pdf

<https://www.diritto.it/quali-sono-i-diritti-del-minore-riconosciuti-nelle-convenzioni-internazionali/>

<https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>

<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>

<https://www.treccani.it>

Natarelli E., L'ascolto in comunità per minori da parte dell'educatore professionale, <http://www.synergiacentrotrauma.it/art_Lascolto-in-comunitaegrave-per-minori-da-parte-delleducatore-professionale_278>, (ultima consultazione: 31/08/2015).